

**DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI IN
CORTE DI ASSISE E CORTE DI ASSISE D'APPELLO** (da presentare entro il 31 LUGLIO
dell'anno in corso "dispari")

**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CROTONE**

Il/La sottoscritto/a: **COGNOME**..... **NOME**

nato/a a **il**

residente a Crotone in via.....n.....

cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di
professione....., in possesso del titolo di studio
diconseguito nell'anno

presso....., con sede in
.....,

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e
successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

per le CORTI DI ASSISE

per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

CHIEDE

la iscrizione in tali elenchi.

Per eventuali comunicazioni in merito al presente procedimento, da parte dell'Ufficio Elet-
torale, (specificare il numero di telefono)

E-mail@.....

Crotone, li.....

IL/LA RICHIEDENTE

.....

N.B. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

La [L. 9 agosto 2024, n. 114](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la lettera c) del presente articolo "si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge".

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.